Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 325 del 26 novembre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO · PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA · CENTRALINO 85081

N. 21

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo.

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico.

Concorso, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 146, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2, Presidenza foglio n. 56 e in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato, a mettere a pubblico concorso complessivi quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva del Ministero stesso, dedotti i posti riservati a sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e quelli riservati ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Considerata l'opportunità di reperire per la sede delle prove scritte di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede e il diario delle prove stesse;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengono al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio in Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in lingue e civiltà orientali e indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università di Siena;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da lire 3.000 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), indirizzata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che hanno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) la lingua estera (francese o inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risiede all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Art. 5.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 15 *gennaio* 1985.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle ripetute prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 6.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I) *Prove obbligatorie*:

1) Prove scritte (due):

a) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

b) economia politica, politica economica e finanziaria;

2) Colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) diritto privato;

d) diritto internazionale pubblico e diritto delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

e) geografia economica;

f) nozioni di contabilità di Stato - nozioni di statistica - ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

g) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato;

II) *Prova facoltativa*:

il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentita di sostenere una prova orale in una o nelle altre lingue estere sopraindicate.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorno prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevimento di ritorno.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autenticata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica, esente da difetti od imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati, od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità ai compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) di cui al presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta la notazione relativa allo stato di indigenza con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*) del presente articolo. Dovranno peraltro presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati consiglieri in prova ed inquadrati nella VII qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta VII qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1984
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 109

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali Viale America (E.U.R.) 00144 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il residente in (provincia di) c.a.p. via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito nell'anno . presso l'Università (o Istituto) avente sede a (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da pubblico impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua estera in . (specificare se francese, o inglese, o tedesco), nonché la prova orale facoltativa di lingua estera in e in .

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione .

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma .

Autentica della firma . . . . .

(6087)

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 56 e in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327, con i quali il Ministero è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a pubblico concorso complessivi quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero stesso, dedotti i punti riservati ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di qualifica con corso quinquennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

1) *Prove scritte* (due):

a) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) nozioni di economia politica, politica economica e finanziaria.

2) *Colloquio*:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) nozioni di geografia economica;

d) nozioni di statistica, nozioni di contabilità di Stato, ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 gennaio* 1985.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso

di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova ed inquadrati nella VI qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta VI qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1984
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 110

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (EUR) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito l'anno . . presso l'istituto . . avente sede a . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione .

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . . . .

Data, .

Firma . .

Autentica della firma . . . . .

(6088)

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti, il 28 gennaio 1984, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 327 e in data 31 maggio 1984 registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1984 registro n. 6 Presidenza, foglio n. 380, con i quali il Ministero è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a pubblico concorso complessivi otto posti nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero stesso;

Rilevato che nel computo dei posti suddetti è stato tenuto conto degli accantonamenti previsti dalla legge 2 aprile 1968, numero 482, di quelli previsti dall'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di quelli di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 1976, registro n. 2, Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) se intendano, o meno, effettuare la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno ssere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centoventi battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

II) *Prova facoltativa di stenografia*: scrittura sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di sessanta parole al minuto primo e trascrizione del brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *gennaio* 1985.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia la commissione esaminatrice assegnerà un maggior numero di punti non superiore a 1,00 da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato

in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nasciata nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova ed inquadrati nella IV qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta IV qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: Capria

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1984
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 111

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di .) il . e residente a (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito l'anno . . presso l'Istituto . avente sede a (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler (o non volere) sostenere la prova facoltativa di stenografia;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . .,

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . . . .

Data, .

Firma . .

Autentica della firma .

(6089)

Concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 507, con la quale è stato istituito il ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981 registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 56, in data 12 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327 e in data 31 maggio 1984 registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 380 con i quali il Ministero è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 19 marzo 1968, n. 249 a mettere a pubblico concorso complessivi otto posti nella qualifica iniziale nel ruolo organico del personale dattilografo della carriera esecutiva del Ministero stesso dedotti i posti riservati ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e quelli riservati ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato che sono stati accantonati, in favore degli aventi diritto, i posti da conferire mediante assunzione diretta a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerata altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede e il diario della prova stessa;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, nonché dei sottufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

D) Buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale Boston - 00144 Roma-Eur, dovranno pervenire al Ministero stesso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, in caso abbiano superato il trentacinquesimo anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età e che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena, ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione, della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzioni dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nonché per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970.

Art. 5.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del 15 gennaio 1985.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nei giorni indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio della ripetuta prova sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);

fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie;

Prova scritta:

componimento di italiano su tema di carattere generale.

Prova pratica di dattilografia:

scrittura sotto dettatura di un brano il lingua italiana alla velocità di circa centottanta battute al minuto. Inòltre, prova di copia di un secondo brano, con velocià libera, per la durata di dieci minuti con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità.

Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo con particolare riferimento all'ordine del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

Art. 8.

La prova scritta non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto in essa la votazione di almeno sette decimi.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione si sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Art. 9.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età e delle precedenze e preferenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova pratica e quella orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

Art. 10.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione di darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

a) diploma o certificato-diploma di originale o copia autenticata, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente l'espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estrato dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovra risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certifiato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

g) documento aggiornato relativo agli obblighi militari e cioe, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che comunque non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore a quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i documenti seguenti rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato mattricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipende;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione del commercio con l'estero o da altre amministrazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di coadiutore dattilografo e saranno inquadrati nel ruolo del personale dattilografo dalla IV qualifica funzionale del Ministero ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, i coadiutori dattilografi conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1984
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 112

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affati generali - Viale Boston - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero del commercio con l'estero.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . . ovvero, ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . . . .

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .

4) non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziario o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso l'istituto . . . . . con sede in . . . . . ., in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . .

7) non ha presentato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero; presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di .

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere comunque effettuata);

9) desidera ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . . .

Data, .

Firma .

Autentica della firma . . . . . .

N.B. — Il Ministero del commercio con l'estero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(6090)

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti, il 9 febbraio 1982, registro n. 2, Presidenza, foglio n. 56; in data 12 novembre 1983 registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327, e in data 31 maggio 1984 registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio 380, con i quali il Ministero è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso complessivi cinque posti nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero stesso dedotti i posti riservati ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 e quelli riservati ai sensi dell'art. 352 del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelli riservati alla legge n. 482/1968.

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico del Ministero:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassare il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - **Viale America - 00144 Roma**, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) se intendano, o meno, effettuare la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prove obbligatorie:

1) Prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) Prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centoventi battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità.

3) Colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni elementari di statistica.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *gennaio* 1985.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-Eur, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nel-

l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori tecnici in prova ed inquadrati nella IV qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432. Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta IV qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1984
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 113

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito l'anno . . presso l'Istituto . avente sede a (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . .,

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, .

Firma . .

Autentica della firma . .

(6091)

Concorso, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 56 e in data 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 380, con i quali il Ministero è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a pubblico concorso, per titoli, tre posti nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero stesso, dedotti i posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e quelli ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale amministrativo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere conseguito la licenza elementare.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, nonché tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticati o comunque non regolari. In particolare, i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 6.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma-EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi tre classificati nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 8 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*) del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri

Art. 9.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati commessi in prova ed inquadrati nella II qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432.

Essi saranno assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta II qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumera servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1984
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 114

ALLEGATO *A*

Schema semplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . conseguito l'anno . . . presso l'istituto . . . avente sede a . . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Autentica della firma . . . .

(6092)

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 56, con il quale il Ministero è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a pubblico concorso, per titoli ed esami, un posto nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera ausiliaria del Ministero stesso, dedotti i posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e quelli ai sensi dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, numero 33;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale tecnico del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere conseguito la licenza elementare.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Sia in possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore alla « C ».

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sara disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) il possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore alla « C »;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, fotocopia autenticata della patente di guida per la conduzione di autoveicoli, nonché tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticati o comunque non regolari. In particolare, i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 7.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Essa sarà integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un esperto nella conduzione di autoveicoli.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli, esprimere il giudizio sulla prova di idoneità tecnica e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione avranno ottenuto un punteggio di almeno sei decimi. La prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale verrà formulata la graduatoria di merito.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella dimostrazione da parte del candidato di possedere:

a) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione al funzionamento degli organi di manovra;

c) abilità alla guida, rilevabile dalla prova di conduzione di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

L'ammissione a detta prova verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla con invito a presentarsi alla data e nel luogo che saranno stabiliti. Per essere ammessi a sostenere la prova stessa i candidati dovranno essere muniti della patente di guida di categoria non inferiore alla «C».

Art. 7.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma-Eur, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 8.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 9.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dall'ufficio medico legale della competente unità sanitaria locale ovvero da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato agente tecnico in prova ed inquadrato nella *II* qualifica funzionale del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, *n*. 432. Egli sarà assunto nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuto idoneo e giudicato favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verrà nominato nel ruolo della predetta II qualifica funzionale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti all'assunto in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, *n*. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1984

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1984
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 115

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (EUR) - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente a . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito l'anno . . . presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli di categoria . . (non inferiore alla « C »);

f) di avere (o non avere)) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo

Allega il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), fotocopia autenticata della patente di guida, nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . .
2) . . . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . .

Autentica della firma

(6093)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651168/5) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230843250)

L. 1.000